Sent. n. 1475/2015
R.G. n. 13633/2010
Cron. n. 2700/2015
Rep. n. 2126/2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice Fabrizio Lo Forte ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 13633/10 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti in via A. De Gasperi n. 81, è *ope legis* domiciliato

OPPONENTE

E

C.E.F.O.P. - Centro di Formazione Professionale, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato a Caltanissetta, via Emanuele Notarbartolo n. 38, presso lo studio dell'avv. Maria Carla Grimaldi, che lo rappresenta e difende per procura in atti

OPPOSTO

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza dell'11 giugno 2014 le parti costituite concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente giudizio, introdotto con atto di citazione ritualmente notificato, ha per oggetto l'opposizione *ex* art. 645 c.p.c. proposta

dall'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana avverso il decreto ingiuntivo n. 2329/10, emesso dal Tribunale di Palermo il 10 luglio 2010, con il quale è stato ingiunto alla predetta Amministrazione Regionale il pagamento della somma di euro 3.425.783,45 (oltre interessi e spese del procedimento monitorio), a titolo di saldo del finanziamento dovuto nei confronti del predetto ente di formazione professionale per il pagamento delle differenze salariali dei propri dipendenti, in esecuzione del Protocollo di intesa siglato in data 19 maggio 2004 dall'Assessorato del Lavoro, della Previdenza sociale, della Formazione professionale e dell'Emigrazione della Regione Siciliana (all'epoca competente rispetto alla materia della formazione professionale), intitolato *"Intesa sugli arretrati contrattuali 1998/2003"* (all. n. 2 produzione parte opposta).

Parte opponente ha dedotto:

- il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della pretesa, in ragione del fatto che il rapporto di finanziamento tra la predetta Amministrazione Regionale e gli enti gestori di un servizio pubblico (quale va ritenuta, secondo parte opponente, la formazione professionale) va correttamente inquadrato entro un'orbita di tutela di natura pubblicistica anziché privatistica; con l'effetto, dunque, della qualificazione della posizione giuridica del concessionario che, in seno a tale rapporto, pretenda l'erogazione di somme dall'ente pubblico quale interesse legittimo anziché diritto soggettivo;

- la mancanza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 633 c.p.p., stante la ritenuta riconducibilità del Decreto Assessoriale n. 2290 del 24 novembre 2004 (all. n. 7 fascicolo procedimento monitorio) – quale unico provvedimento amministrativo, secondo l'opponente, emanato dal predetto Assessorato ai fini dell'erogazione in favore della parte opposta di

somme di denaro a titolo di arretrati contrattuali in applicazione del CCNL 1998/2003 - all'ordine di pagamento in favore della parte opposta della sola somma di euro 2.374.771,50 - già corrisposta a titolo di saldo e non quale mero anticipo del *quantum* complessivamente dovuto, secondo la tesi dell'opponente - anziché di quella ulteriore, richiesta da controparte, pari alla somma di euro 3.425.783,45.

Costituitosi in giudizio, il C.E.F.O.P. ha preliminarmente rilevato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della pretesa, stante in generale l'opportunità di qualificare correttamente la situazione giuridica soggettiva in capo all'ente gestorio dell'attività di formazione professionale quale diritto soggettivo anziché interesse legittimo. Ciò in ragione della riconducibilità *ab origine* della titolarità di tale posizione giuridica in capo al predetto ente di formazione professionale all'allegata circostanza della stipula dell'intesa avente valore negoziale con l'Assessorato Regionale del Lavoro, Previdenza sociale, Formazione Professionale ed Emigrazione in data 19 maggio 2004, avente quale contenuto l'assunzione dell'impegno dell'Amministrazione all'erogazione del finanziamento per l'integrale pagamento delle differenze salariali dovute ai dipendenti del C.E.F.O.P. in applicazione del CCNL 1998/2003. La parte costituita, inoltre, ha rimarcato nel merito l'infondatezza dell'opposizione – proprio in ragione dell'esistenza di tale accordo tra le parti che legittimerebbe la pretesa azionata in seno al procedimento monitorio – e ne ha sollecitato, dunque, il rigetto.

All'udienza dell'11 giugno 2014 la causa, sulle conclusioni delle parti, è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti costituite dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali ed eventuali memoria replica.

❖❖❖

In relazione alla presente controversia va, innanzitutto, affermata la giurisdizione del giudice ordinario, posto che la causa ha per oggetto il corrispettivo di prestazioni rese da un soggetto che deduce operare in regime di finanziamento secondo una relazione da ricondursi, a tutti gli effetti, ad un rapporto di natura concessoria avente ad oggetto lo svolgimento di un servizio pubblico (v., da ultimo Cass. Sez. Un. n. 14572 del 22 giugno 2007).

La giurisprudenza della Suprema Corte chiarisce, infatti, che lo svolgimento di attività di formazione professionale da parte di privati tramite l'utilizzo di finanziamenti pubblici va necessariamente qualificato quale "*servizio pubblico*" sulla scorta di un triplice ordine di ragioni: 1) la formazione professionale costituisce una materia di stretta pertinenza regionale ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost.; 2) L'art. 5 Legge 21 dicembre 1978 n. 845 (Legge - quadro in tema di formazione professionale) stabilisce che l'attuazione dei piani predisposti dalle Regioni può essere oggetto di attuazione non solo attraverso il ricorso a strutture pubbliche quanto anche tramite convenzioni poste in essere con enti privati in possesso di determinati requisiti; 3) Il riconoscimento della sussistenza della fattispecie della "convenzione" prescinde in sé dal riferimento al dato meramente formale dell'esistenza di un atto di affidamento, dovendo invece prevalere il dato sostanziale dell'attività prevista dalla legge come doverosa da parte di soggetti pubblici e del conferimento a questi ultimi del potere di adottare il modulo organizzativo dell'affidamento a soggetti privati (da ultimo, Cass. Sez. Un. n. 24662 dell'11 gennaio 2007).

Ciò premesso, ai fini dell'esatta delimitazione del riparto di giurisdizione, va considerato che il privato destinatario di finanziamenti pubblici nel campo della formazione professionale (nel caso di specie, il

C.E.F.O.P.) può, in quanto tale, risultare titolare di differenziate situazioni giuridiche, diversamente qualificate, nei confronti della P.A. concedente.

In particolare, per un verso, nella fase successiva all'emanazione della concessione-provvedimento di finanziamento, questi è normalmente titolare di un diritto soggettivo avente ad oggetto la concreta erogazione delle somme disposte tramite il finanziamento; con conseguente attrazione della relativa giurisdizione entro la sfera di competenza del giudice ordinario in ordine alle controversie relative al pagamento degli importi dovuti agli enti formazione professionale. Per altro verso, invece, ove in tale medesima fase l'Amministrazione si determini nel senso di non erogare il finanziamento in precedenza già accordato (per ipotesi, annullando in sede di autotutela il provvedimento per vizi di legittimità ovvero revocando lo stesso in forza di una sua sopravvenuta rivalutazione in termini di opportunità rispetto all'interesse pubblico), il privato beneficiario resterà, in tal caso, titolare di una diversa posizione giuridica, qualificabile quale interesse legittimo rispetto al corretto esercizio di detti poteri; con conseguente attribuzione alla giurisdizione, stavolta, del giudice amministrativo delle controversie tese al riconoscimento del finanziamento, proprio in ragione dell'intervenuto esercizio del potere (*sub specie* di autotutela) da parte della P.A. (Cass. Sez. Un. n. 16661 del 2 agosto 2011; Cass. Sez. Un. n. 14572 del 22 giugno 2007).

Ciò considerato, resta irrilevante, pertanto, ai fini del radicamento della giurisdizione del giudice ordinario in tema di mancata erogazione di una sovvenzione già riconosciuta all'ente di formazione professionale con precedente provvedimento di finanziamento la circostanza circa la natura pubblicistica della convenzione - in quanto relativa alla disciplina di un rapporto concessorio avente ad oggetto lo svolgimento di un servizio pubblico - nonché il rapporto stesso intercorso tra le parti (come invece

dedotto dall'opponente), stante l'impossibilità in tale ipotesi di qualificare, per le ragioni anzidette, la posizione giuridica oggetto di tutela quale interesse legittimo anziché quale diritto soggettivo.

Va da sé, in definitiva, che il caso di specie ha ad oggetto una controversia che – in base alla previsione di cui all'art. 33, comma 1 del D. lgs. n. 80/98, modificato dall'art. 7 della l. n. 205/00, come risultante a seguito della nota sentenza n. 204/04 della Corte Costituzionale ("*sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi*") – esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per rientrare invece in quella ordinaria, ai sensi degli artt. 5 comma 1° della l. n. 1034/71 e 133 comma 1° lett. c) c.p.a. (il quale, come è noto, ha di fatto recepito proprio l'indicazione fornita sul punto dal giudice delle leggi).

In ordine a tale profilo, parte opponente sostiene in via ulteriore che la qualificazione della posizione giuridica del concessionario quale interesse legittimo (con correlato radicamento, rispetto a tali controversie, della giurisdizione del giudice amministrativo) troverebbe fonte nel fatto che la Regione eserciterebbe sempre, in tali casi, un potere di natura discrezionale, sia in sede di individuazione dei fondi disponibili per la formazione professionale sia in sede di valutazione dei requisiti a tale scopo indicati dagli enti privati; e, per l'effetto, la materiale erogazione della sovvenzione sarebbe comunque subordinata alla previa necessaria emanazione da parte dell'ente pubblico di autonomo provvedimento amministrativo, ulteriore rispetto all'assunzione d'impegno già raggiunta con la precedente stipula della convenzione di finanziamento.

E, tuttavia, in senso contrario vale il rilievo per cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario anziché del giudice amministrativo

nelle controversie relative alla fase anteriore alla materiale erogazione di un finanziamento già concesso in tutte quelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, la norma di previsione non attribuisca, in effetti, all'Amministrazione un potere discrezionale in ordine all'erogazione o meno del predetto finanziamento quanto esclusivamente specifici poteri di certazione circa la mera sussistenza delle condizioni predeterminate *ex lege* al fini dell'erogazione dello stesso.

L'aspettativa al pagamento di tale somma di denaro costituisce, dunque, (nell'ambito di un'attività, di fatto, sostanzialmente "vincolata" nella prospettiva dell'Amministrazione) contenuto non di un mero interesse legittimo quanto di un diritto soggettivo perfetto, in quanto riconosciuto dalla *legge* al privato ancor prima dell'emanazione del provvedimento amministrativo (sul punto, Cass. Sez. Un. n. 4572/2007 citata).

Tale conclusione, sostenuta dalla giurisprudenza più recente delle Sezioni Unite della Cassazione, tiene conto - rispetto al tema del finanziamento delle attività di formazione professionale per mano di enti privati in seno a rapporti concessori di servizio pubblico - di un quadro normativo di riferimento che si compone di due essenziali direttrici di tutela.

In primo luogo, quanto previsto dall'art. 2 della L.R. 24/1976, il quale dispone che l'Amministrazione Regionale *"promuove"* alla concessione di contributi e sovvenzioni nei confronti di enti che si prefiggono finalità di formazione professionale secondo le norme previste da tale legge stessa; senza, dunque, alcun riferimento alla necessità di ulteriore attività discrezionale da parte dell'ente pubblico al momento della materiale erogazione del finanziamento una volta che questo in precedenza sia già stato riconosciuto all'ente di formazione accreditato in sede di convenzione.

In secondo luogo, trova diretta applicazione – proprio con riguardo al riconoscimento delle differenze salariali dovute ai dipendenti dell'ente gestorio di formazione professionale – il CCNL della formazione professionale 1998/2003, come espressamente recepito dalla Regione Siciliana tramite la delibera di Giunta n. 426 del 23 dicembre 2003 (all. n. 3 fascicolo procedimento monitorio); con conseguente vincolo in capo all'Amministrazione Regionale al rispetto delle condizioni salariali ivi riconosciute ai lavoratori per quel periodo di contrattazione collettiva, senza alcuno spazio per ulteriori valutazioni di natura discrezionale.

Dichiarata, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento al presente giudizio, va esaminato nel merito il contenuto dell'opposizione proposta.

Va, in linea generale, rammentato che l'opposizione al decreto ingiuntivo si configura quale atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto) e che in tale giudizio incombe quindi al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa (in tal senso cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 4800/2007; 24815/2005; n. 6421/2003; n. 8718/2000).

Ciò posto, l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.

Nel caso di specie, infatti, l'onere probatorio posto a carico del creditore-opposto può reputarsi senz'altro soddisfatto innanzitutto con riferimento all'*an debeatur*, risultando dalla documentazione in atti la prova dell'esistenza del titolo costitutivo del rapporto obbligatorio, rappresentato dal Protocollo di intesa siglato in data 19 maggio 2004 dall'Assessorato Regionale dianzi richiamato, intitolato *"Intesa sugli arretrati contrattuali*

1998/2003" ed avente ad oggetto il finanziamento da parte dell'Amministrazione all'integrale erogazione della sovvenzione dovuta al C.E.F.O.P. (oltre che agli altri enti gestori convenzionati ivi indicati) per il pagamento in favore dei lavoratori dipendenti dello stesso delle differenze salariali dovute in ragione del contratto collettivo nazionale in vigore per il periodo considerato, secondo l'importo complessivo di euro 5.880.554,95 (quale fabbisogno specificamente indicato dal creditore-opposto nell'allegato al Decreto Assessoriale n. 2290 del 24 novembre 2004).

La pretesa creditoria vantata dall'odierno opposto nei confronti dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana (oggi competente in materia di formazione professionale) trova, infatti, fondamento – avuto riguardo alla *causa petendi* illustrata nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 10 giugno 2010 ed ulteriormente illustrata con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio di opposizione – proprio nell'impegno in tale sede espressamente assunto dal predetto Assessorato all'integrale erogazione della sovvenzione dovuta.

In via preliminare, va osservato che il rapporto giuridico tra l'Assessorato Regionale del Lavoro (oggi sostituito in punto di competenza per materia dall'Assessorato dell'Istruzione e Formazione professionale) ed il C.E.F.O.P. si basa *ab origine* su una convenzione stipulata ex art. 4 L.R. 24/1976, ai sensi del quale *"L'Assessorato del Lavoro e della cooperazione attiva i corsi e le altre iniziative formative avvalendosi: ...b) degli enti che abbiano per fine istituzionale la formazione professionale"* od anche *"degli enti giuridicamente riconosciuti o di fatto e delle loro relative forme associative, che abbiano per fine, senza scopo di lucro, la formazione professionale"*.

Proprio ai fini del riconoscimento degli arretrati contrattuali dovuti ai dipendenti del predetto ente gestorio convenzionato (come anche di quelli

degli altri enti di formazione inclusi nella convenzione *ex* art. 4 L.R. 24/1976) in base al CCNL 1998/2003 (recepito dalla Regione Siciliana con Delibera della Giunta Regionale n. 426 del 23 dicembre 2003) ed anticipati dai singoli enti gestori in ragione dell'autorizzazione al pagamento contenuta nella Direttiva dell'Assessorato Regionale del Lavoro del 12 giugno 2009 (all. n. 4 produzione parte opposta), in data 19 maggio 2004 veniva siglata tra l'Assessore al Lavoro in quel momento in carica e le rappresentanze dei singoli enti di formazione professionale la predetta intesa, avente valore negoziale e costituente il titolo costitutivo del rapporto obbligatorio tra l'Amministrazione ed il C.E.F.O.P.

Con tale intesa, infatti, è stato previsto che: 1) *"ai lavoratori sarà corrisposto l'intero importo delle differenze salariali maturate per effetto degli accordi sottoscritti dai firmatari del CCNL 1998/2003"*; 2) *"il pagamento delle somme spettanti sarà articolato in più soluzioni"* (con la fissazione di un termine finale massimo – ormai ampiamente decorso – del 30 aprile 2005).

In ordine a tale profilo, inoltre, l'impegno di finanziamento da parte dell'Amministrazione ha previsto che *"saranno immediatamente disponibili per il pagamento della prima tranche di arretrati i residui di gestione presso i conti aperti degli Enti e le somme previste dalla legge finanziaria nazionale del 2000... Il pagamento della prima tranche avverrà entro il 15 luglio 2004"*.

Non va trascurato che l'Amministrazione ha dato diligente esecuzione a tale obbligo di pagamento iniziale di una *"tranche di arretrati"*, atteso che la stessa ha già provveduto alla corresponsione in favore del C.E.F.O.P. della somma di euro 2.374.771,50 (come risulta dal Decreto Assessoriale dianzi richiamato con cui l'Assessore Regionale in quel momento in carica disponeva – anche a favore del C.E.F.O.P. – l'erogazione di un'anticipazione sull'importo complessivo degli arretrati contrattuali richiesti in applicazione del CCNL 1998/2003).

Tale aspetto risulta di decisivo rilievo nel presente giudizio, in quanto legato strettamente al secondo ed ulteriore profilo di valutazione circa la fondatezza della pretesa oggi vantata da parte opposta.

In ordine, infatti, al *quantum debeatur*, le contestazioni avanzate da parte opponente circa la determinazione del saldo anzidetto si concretano unicamente sul rilievo secondo cui la corresponsione in favore del C.E.F.O.P. della somma di euro 2.374.771,50 da parte dell'Assessorato Regionale con il predetto Decreto sarebbe da ritenersi *ex se* un ordine di pagamento riconducibile ad autonoma ed indipendente valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione, confluita all'interno di tale provvedimento amministrativo; senza che conseguentemente sulla scorta di tale Decreto sia possibile desumersi, per ciò solo, il riconoscimento da parte dell'Amministrazione di ulteriori spettanze in favore dei singoli enti accreditati indicati nell'allegata tabella.

E, tuttavia, dette doglianze non possono che ritenersi destituite di fondamento, atteso che tale erogazione, a ben vedere, è da ritenersi invece la corresponsione di una somma da parte dell'Amministrazione soltanto a titolo di acconto/anticipazione; nella misura, in particolare, soltanto del 41% rispetto all'integrale saldo del *quantum* dovuto di euro 5.880.554,96, quale espressamente indicato nello stesso Decreto Assessoriale.

Ed, infatti, proprio in ragione dell'intesa del 19 maggio 2004 - il cui contenuto vincolante circa l'obbligo per l'Amministrazione di corrispondere l'intero importo degli arretrati, seppure tramite più soluzioni di pagamento, trovava conferma anche nella comunicazione dell'Assessore al Lavoro del 3 giugno 2004 (all. n. 3 produzione parte opposta) -, in data 20 maggio 2004 (all. n. 4 del fascicolo del procedimento monitorio) il C.E.F.O.P. ha trasmesso all'Amministrazione il prospetto riepilogativo degli arretrati ancora dovuti dai propri dipendenti per il periodo

1998/2003, corrispondente alla somma complessiva di euro 5.800.554,95 (somma, infatti, indicata nella tabella allegata al Decreto Assessoriale del 24 novembre 2003, quale fabbisogno complessivo richiesto dal C.E.F.O.P.).

Sulla scorta del complessivo fabbisogno richiesto dai singoli enti gestori, pertanto, il predetto Decreto Assessoriale all'art. 1 ha previsto che: *"Giusta intesa del 19 maggio 2004, è disposta, in ragione della disponibilità attuale di euro 8.399.102,91, l'erogazione di un'anticipazione sull'importo complessivo degli arretrati richiesti in applicazione del CCNL 1998/2003, in favore degli enti di formazione professionale di cui all'art. 4 L.R. 24/1976... distintamente elencati nella tabella-allegato parte integrante del presente decreto"*. Ciò senza che, dunque, restassero in alcun modo esclusa dal *quantum* totale delle spettanze in tale sede riconosciute al C.E.F.O.P. le somme ulteriori indicate in tabella e non comprese nell'oggetto dell'erogazione disposta a titolo di mero acconto.

Ed, infatti, in ordine alla copertura dell'ulteriore somma residua di euro 3.425.783,45 (quale differenza tra la somma ad oggi corrisposta e la somma complessiva indicata nella tabella allegata al Decreto) - ad oggi non ancora corrisposta dall'Amministrazione e per cui, in definitiva, è giudizio - la predetta intesa ha previsto che *"l'Assessore recupererà, contando sull'impegno assunto dalla Giunta di Governo all'atto di recepimento del CCNL 1198/2003, le rimanenti somme, in sede di variazione di bilancio 2004 (prevista per ottobre 2004) ovvero in sede di approvazione del bilancio 2005"*.

Sulla scorta di ciò, pertanto, l'Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza sociale, della Formazione professionale e dell'Emigrazione (oggi Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale) ha assunto espressamente nei confronti di ciascuno dei singoli enti gestori coinvolti nella convenzione *ex* art. 4 L.R. 24/1976 uno specifico impegno circa l'erogazione in favore degli stessi dei fondi necessari al pagamento

integrale dei propri dipendenti; comprensivo, cioè, non soltanto della somma già oggetto di erogazione anticipata (espressamente indicata all'art. 1 del predetto Decreto), quanto al contrario di ciascuno degli arretrati complessivamente dovuti in ragione dell'applicazione del già recepito CCNL della formazione professionale 1998/2003 (dettagliatamente indicati nella tabella allegata, quale parte integrale del medesimo provvedimento).

Ed in tal senso, non a caso, si esprime in maniera assolutamente uniforme la giurisprudenza di merito più recente in ordine ad analoghe pretese avanzate nei confronti dell'Amministrazione Regionale da parte di altri enti di formazione professionale inclusi nella medesima convenzione; ciò facendo leva – ai fini del riconoscimento in capo all'Amministrazione, sia in un punto di *an* che di *quantum debeatur*, dell'obbligo al pagamento degli arretrati salariali complessivi indicati nella tabella allegata al Decreto Assessoriale del 24 novembre 2004 – proprio su quanto previsto dal predetto Protocollo d'intesa siglato del 19 maggio 2004 quale espressamente richiamato dall'art. 1 del predetto Decreto (in tal senso, Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro n. 2270 del 2 luglio 2009; Tribunale di Siracusa, Sez. Lavoro n. 304 del 16 marzo 2010; n. 880 del 29 maggio 2008; n. 1241 del 2 ottobre 2008; n. 1625 del 4 dicembre 2008, allegati alla produzione di parte opposta).

E' chiaro, in definitiva, che l'esplicitazione di cui all'art. 1 del Decreto in ordine alla qualificazione delle somme in tale sede immediatamente corrisposte dall'Amministrazione ai singoli enti accreditati (tra cui anche il C.E.F.O.P.) quale mera *"anticipazione sull'importo complessivo degli arretrati richiesti"* è idonea ad escludere la fondatezza della tesi del debitore-opponente in ordine alla ritenuta necessità di un'ulteriore e distinta valutazione discrezionale da compiersi da parte dell'Amministrazione ai fini del riconoscimento delle ulteriori somme richieste dal creditore-

opposto quale ente accreditato; consentendo, pertanto, di ritenersi provata la richiesta da questi avanzata anche in ordine al profilo relativo al *quantum debeatur*.

L'opposizione va, dunque, rigettata.

❖❖❖

Per quanto riguarda il regime delle spese del presente giudizio, deve rilevarsi che, in forza del principio della soccombenza (da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente: cfr. Cass. civ. n. 1977/1983), l'opponente va condannato al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta, liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore ed alla complessità della controversia ed alla stregua dei parametri previsti dal D.M. n. 55/14 (avendo l'attività difensiva del procuratore di parte opposta trovato compiuta esplicazione con il deposito di comparsa conclusionale in data 15 settembre 2014 e, dunque, in epoca successiva all'entrata in vigore degli anzidetti parametri).

Inoltre, considerato che nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr. Cass. civ. n. 17469/2007), va mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta, poi opponente, al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:

1) rigetta l'opposizione proposta da Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore *pro tempore*, con atto di citazione notificato il 25 ottobre 2010 e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2329/10, emesso dal Tribunale di Palermo il 10 luglio 2010;
2) dichiara esecutivo il medesimo decreto ingiuntivo;
3) condanna l'opponente Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore *pro tempore*, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta con riferimento al presente giudizio, che liquida in complessivi € 16.000,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese forfetarie nella misura del 15%;
4) lascia a carico dell'opponente Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana le spese del procedimento monitorio come in tale sede già liquidate.

Palermo, 29 ottobre 2014

IL GIUDICE
Fabrizio La Porta

Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in tirocinio dott. Giovanni Romano

TRIBUNALE DI PALERMO - SEZ. LAVORO
DEPOSITATO
- 3 MAR. 2015
Il Funzionario Giudiziario

DDG n. 5923 del 27 AGO. 2015

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLAFORMAZIONE PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLAFORMAZIONE PROFESSIONALE

Servizio Gestione interventi in materia di Formazione Professionale

Il DIRIGENTE GENERALE

VISTO Lo statuto della Regione Siciliana

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione";

VISTA la legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011 recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 5 luglio 2006 relativo il Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo del 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR , sul FSE e sul Fondo di Coesione;

VISTO Il decreto legislativo n. 200 del 18 Giugno 1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2009 Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 6 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006;

VISTO il Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013 adottato con decisione della Commissione Europea C/2007/6722 del 18 dicembre 2007 (il "PO FSE");

VISTA la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale (CE) n. 3329 del13/07/2007;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 548 del 21 dicembre 2007 che adotta il *"Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Testo definitivo"*;

VISTO il Documento di Attuazione Strategica per il 2009–2010 del P.O. Convergenza 2007–2013 della Regione Siciliana approvato con Deliberazione di Giunta regionale n.164 del 08/05/2009;

VISTO il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regionale Regione Siciliana FSE 2007/2013,nella versione attualmente in vigore;

VISTO il D.D.G. n. 1346 del 27/04/2012, registrato alla Corte dei conti al fg. Nr. 31, reg. 1 del 04/06/2012, modificato dal D.D.G. nr. 2079 del 31/05/2013, registrato alla Corte dei conti al fg. Nr.32, reg. nr. 1 del 04/06/2012, di approvazione delle graduatorie e degli elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso n. 20/2011 e con cui è stata prenotata la somma di €. 286.307.781,40 sul cap. 717914 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio

finanziario 2012, trasmesso alla Corte dei Conti per il visto di competenza per il tramite della Ragioneria Centrale dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

VISTO il D.D.G. n. 2079 del 31.05.2012, registrato alla Corte dei conti al fg. n.32, reg. n. 1 del 04/06/2012, in cui sono state approvate le modifiche alle graduatorie ed agli elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso n. 20/2011 *"Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012/2014"*,

VISTA la legge regionale n. 10 del 7/05/2015: bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017;

VISTO il DDG n. 1627 del 16/04/2013, con il quale viene accertata in entrata la somma di € 143.528,14 e autorizzata l'emissione di mandati di pagamento in favore della Regione Siciliana sul capitolo di spesa 3724, capo X, del bilancio regionale per l'anno 2013, per consentire il recupero delle integrazioni operate a favore dell'ente "E.N.F.A.G.A." – Ente Nazionale Addestramento Giovani" nell'ambito dei progetti finanziati sul PROF 2007;

CONSIDERATI i "mandati verdi" n. 773 e n.779 in data 30/04/2013, di importo rispettivamente pari a € 51.764,07 ed € 91.764,07, emessi a valere sulle risorse del capitolo 717914, e gravanti sui progetti finanziati a favore dell'ente "E.N.F.A.G.A." – Ente Nazionale Addestramento Giovani - nell'ambito dell'avviso 20/2011, CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0406 e CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0440, per un importo complessivo pari a € 143.528,14;

CONSIDERATA la deliberazione della corte dei Conti n. 107 del 2/02/2015 con la quale viene sancita l'illegittimità dei recuperi delle somme versate a titolo di integrazione dei finanziamenti concessi per il PROF, se effettuata a valere sulle operazioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo;

VISTA la successiva deliberazione n. 225/2015 della Corte dei Conti, sezione di controllo per la regione siciliana, recante ulteriori valutazioni di illegittimità dei provvedimenti recanti detrazioni su finanziamenti a valere sul fondo sociale europeo;

VISTA la nota della Commissione Europea in data 06/05/2015, DG Occupazione, affari sociali e inclusione, con la quale si ribadisce che i menzionati recuperi costituiscono violazioni dell'art. 80 del regolamento 1083/2006, e pertanto *"si raccomanda l'Autorità di gestione di operare i pagamenti ai beneficiari"* ... al fine *"di non incorrere in correzioni nette dal parte della Commissione";*

VISTA la nota n. 39574 in data 01/06/2015 con la quale viene richiesta una variazione in aumento sul capitolo 375201 – restituzioni e rimborsi - del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 2015, al fine di operare le restituzioni agli enti delle somme recuperate tramite la procedura dei cosiddetti "mandati verdi" sui capitoli di spesa 717914 e 717915 sui quali sono allocate risorse del Fondo Sociale Europeo relative la programmazione 2017/2013;

VISTO il D.D. 1368 del 12/06/2015 del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro, con il quale viene disposta la suddetta variazione, per un importo pari a € 7.800.494,07, pari alla sommatoria degli importi dei mandati verdi emessi sui capitoli del Fondo Sociale Europeo;

RITENUTO dovere modificare in autotutela il citato provvedimento DD.DD.GG. n. 1627 del 16/04/2013, eliminandone la parte in cui dispone l'incameramento delle somme a valere sul Fondo Sociale Europeo, incameramento realizzato attraverso le successive procedure operative, sino all'importo di € 143.528,14;

RITENUTO dovere impegnare a favore del suddetto ente "ENFAGA" le risorse necessarie per la restituzione delle somme recuperate sul Fondo Sociale Europeo, per un importo pari a € 143.528,14;

CONSIDERATO che si opererà il recupero delle integrazioni illegittimamente corrisposte per il PROF 2007 tramite incameramento da disporre con provvedimento successivo del saldo residuo sul PROF 2009, progetto IF 2009A0082, sino alla concorrenza del debito dell'ente derivante dall'integrazione effettuata sul PROF 2007, pari a € 143.528,14, giusto DDS di chiusura n. 1950 del 14/04/2015 registrato presso la ragioneria del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

DECRETA

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

ART. 1

E' impegnata sul cap. 375201 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 la somma di € 143.528,14 a favore dell'ente"E.N.F.A.G.A." - Ente Nazionale Addestramento Giovani -, da destinare alla restituzione dei recuperi disposti sul Fondo Sociale Europeo.

ART. 2

E' modificato in autotutela il D.D.G. n. 1627 16/04/2013, eliminandone la parte in cui dispone l'incameramento delle somme a valere sul Fondo Sociale Europeo, incameramento realizzato attraverso le successive procedure operative, sino alla concorrenza dell'importo di € 143.528,14;

ART. 3

Si dispone il recupero delle integrazioni illegittimamente corrisposte per il PROF 2007 all'ente "E.N.F.A.G.A." tramite Incameramento da disporre con provvedimento successivo del saldo residuo sul PROF 2009, progetto IF 2009A0082, sino alla concorrenza del debito dell'ente derivante dall'integrazione effettuata sul PROF 2007, pari a € 143.528,14, giusto DDS di chiusura n. 1950 del 14/04/2015 registrato presso la ragioneria del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale;
Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la registrazione.

Il Dirigente Generale
Gianni Silvia

Il Dirigente del Servizio
Michele Lacagnina

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale

SERVIZIO GESTIONE PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE

D.D.S. n. 1950 del 14 APR. 2015

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO la circolare n. 06/04/FP del 11/06/2004;

VISTA la L.R. n. 3 del 13/01/2015, recante "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione per l'anno 2015";

VISTA la disposizione prot. n. 3302 del 6 aprile 2009 avente per oggetto "Programma Regionale dell'Offerta Formativa 2009 ex l.r. 24/76;

VISTO il D.D.G. n. 277/Serv.Prog./F.P. del 08/04/2009, con il quale è stato approvato il progetto IF2009A0082 affidato all'Ente gestore E.N.F.A.G.A. PALERMO, nell'ambito del Piano Regionale dell'Offerta Formativa 2009, con un impegno pari ad €. 604.407,65 sul capitolo 717910;

VISTO il D.D.G. n. 793/Serv.Prog./F.P. del 04/06/2009, con il quale è stata impegnata la somma di €. 1.345.773,61 sul capitolo 717910 in favore dell'Ente gestore E.N.F.A.G.A. PALERMO per il progetto IF2009A0082;

VISTO il D.D.G. n. 3430/Serv.Prog./F.P. del 31/12/2009, con il quale è stata impegnata la somma di €. 566.460,02 sul capitolo 717910 in favore dell'Ente gestore E.N.F.A.G.A. PALERMO per il progetto IF2009A0082;

VISTA la nota di revisione finale n. 5903 del 18/01/2012 di spesa relativa all'Ente gestore E.N.F.A.G.A. PALERMO, dalla quale si evince che per il progetto n. IF2009A0082 è stata ammessa a discarico la somma di €. 2.503.058,74 di cui €. 2.038.564,43 per la voce personale ed 464.494,31 per la voce gestione;

CONSIDERATO che per il progetto sopra indicato sono state erogate anticipazioni per la complessiva somma di €. 2.278.846,58, di cui €. 2.041.051,88 per la voce personale ed €. 237.794,70 per la voce gestione determinando un debito di €. 2.487,45 per la voce personale ed un credito di €. 226.699,61 per la voce gestione;

RITENUTO di dovere accertare un'economia di spesa pari a €. 13.582,54 sul capitolo 717910;

RITENUTO di dover ridurre il finanziamento per il progetto n. IF2009A0082 da €. 2.516.641,28 ad €. 2.503.058,74;

CONSIDERATO che la compensazione tra il debito della voce personale ed il credito della voce gestione determina un credito di €. 224.212,16 per la voce gestione;

RITENUTO di dover erogare in favore dell'Ente gestore E.N.F.A.G.A. PALERMO, per il progetto n. IF2009A0082 la somma di €. 224.212,16 per la voce gestione;

D E C R E T A

ART. 1

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è stata riconosciuta per il progetto n. IF2009A0082 a seguito della rendicontazione la somma di €. 2.503.058,74 di cui €. 2.038.564,43 per la voce personale ed €. 464.494,31 per la voce gestione;

ART. 2

E' accertato un credito da parte dell'Ente gestore E.N.F.A.G.A. PALERMO pari a €. 224.212,16 per la voce gestione e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento per il progetto IF2009A0082 per la somma di €. €. 224.212,16 sul Cap. 717910 a favore dell'Ente E.N.F.A.G.A. PALERMO giusta D.D.G. n. 277/Serv.Prog./F.P. del 08/04/2009;

ART. 3

È accertata un'economia di spesa pari a €. 13.582,54 sul capitolo 717910;

ART. 4

L'Ente è tenuto a rendicontare entro 30 gg. dall'erogazione del saldo.

ART. 5

Il presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Istruzione e Formazione Professionale per la registrazione ai sensi della Legge n. 20 del 14-01-1994.

REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il Dirigente del Servizio Gestione
(Arch. Michele Lacagnina)